

VISTO: 12 LUG. 2005  
Reggio Cal.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel 06-68852130/2295 - fax 06-68897359/7451  
Ufficio I

08006300604			
CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA			
N. 3833		9 LUG. 2005	
UOR Vic. Off.	CC	RUO Sc. Penale	
Fascicolo Po. 52505		Sottofascicolo	

-Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
di Reggio Calabria

Prot. 128-9-173-2005 MLF 1607/05  
Rif. Prot. n. 2926/2005/f.s. Pos. 525/05

**OGGETTO:** Quesito relativo all'imputazione del pagamento connesso al trattamento da riservare a pazienti con patologie psichiatriche ricoverati con provvedimento dell'A.G.

In risposta al quesito di cui alla nota in riferimento, si rende noto che, sulla questione inerente all'imputazione del pagamento connesso al trattamento da riservare a pazienti con patologie psichiatriche ricoverati con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, si è già pronunciata la Direzione Generale della Giustizia Civile, che, sentito il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con nota del 17-12-2002, rispondeva all'ASL 20 di Alessandria e Tortona, che aveva posto analogo quesito.

Si trasmette, pertanto, copia del suddetto parere.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale della Giustizia Penale  
Teresa Benvenuto

- 4 LUG. 2005

13



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
Ufficio I

Prot. 1/12234(V)/41

ROMA, 17/12/2002

ASL 20  
Alessandria e Tortona  
Via G. Galilei, 1

E. P. C. Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direz. Gen. della Giustizia Penale  
Sede  
(Rif. Prot. 1-128-16-47/02 del 11/10/2002)

**OGGETTO:** Quesito in merito agli oneri derivanti da provvedimenti di custodia cautelare in luoghi di cura o che dispongono la misura di sicurezza di cui all'art. 222 c.p.

Con nota n 27912/LEG/ 5495/02 del 24/06/02 codesta spett.le ASL chiedeva di conoscere da chi debbono essere sostenuti i costi derivanti da provvedimenti di custodia cautelare in luoghi di cura oppure che trovano origine in provvedimenti che dispongono la misura di sicurezza di cui all'art. 222 c.p.

Al riguardo questo ufficio ha provveduto ad interessare della questione direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento - che con nota n. 0544151/02 del 13/11/02 ha evidenziato quanto segue:

"Per individuare chi, in ultima analisi, deve sopportare tali costi si può argomentare quanto segue.

Competono effettivamente all'amministrazione penitenziaria gli oneri derivanti dal mantenimento (fatto salvo il rimborso da parte dei condannati e degli internati<sup>1</sup>), dalla cura e dall'assistenza sanitaria, ma con diverse eccezioni.

Si tratta delle misure alternative alla detenzione<sup>2</sup> e di alcuni provvedimenti di custodia cautelare<sup>3</sup>. Se nel caso della detenzione domiciliare e degli arresti domiciliari è chiaramente specificata dal legislatore l'assenza di oneri per l'amministrazione penitenziaria (art. 47 ter della L.

<sup>1</sup> L'art. 2 comma 1 della legge 354/75 recita che "le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato" Le spese di mantenimento - intendendosi il corredo e gli alimenti - devono però essere rimborsate dai condannati e dagli internati (comma 2 e 3 della L. 354/75) secondo quanto disciplinato dagli artt. 145, 188, 189 e 191 c.p. e 274 c.p.p. per i primi, e dall'art. 213 c.p. per i secondi (spese di spedalità Legge 1580/1931).

<sup>2</sup> Affidamento in prova (artt. 47c e 47 bis L. 354/1975), detenzione domiciliare (art. 47 ter L. 354/75), semilibertà (artt. 48-52 L. 354/75), licenze degli internati (art. 53 L. 354/75), liberazione anticipata (art. 54 L. 354/75).

<sup>3</sup> Arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), custodia cautelare in luoghi di cura (art. 286 c.p.p.).

4/75 e art. 9 del D.M. 30 settembre 1989n. 334<sup>4</sup>, rispettivamente), per quanto riguarda gli altri provvedimenti si può desumere l'assenza di oneri per questa amministrazione.

Infatti, per quanto riguarda la custodia cautelare in luoghi di cura, nel momento in cui A.G., accertato uno stato di infermità di mente tale da escludere o diminuire grandemente la capacità di intendere e di volere della persona da sottoporre a custodia cautelare, dispone il ricovero provvisorio presso un'idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, di fatto ricorre ad un servizio che l'amministrazione penitenziaria non è in grado di offrire per chi è sottoposto a custodia cautelare (vedi anche art. 11 comma 2 e 3 L. 354/75). A tutti gli effetti l'amministrazione si trova nei confronti di tali pazienti nella stessa posizione dei provvedimenti degli arresti domiciliari di cui si è detto sopra. Pertanto sono l'Azienda USL o l'Azienda Ospedaliera territorialmente competenti a dover sostenere i costi relativi al ricovero in ambiente psichiatrico di questi pazienti.

Per quanto riguarda gli internati sottoposti a misure di sicurezza detentiva definitiva (222 c.p.) così come provvisoria (art. 206 c.p.), per i quali è immediato il ricovero presso l'ospedale psichiatrico giudiziario, è disciplinato il ricorso a strutture sanitarie esterne (art. 11 L. 354/75) da parte dell'A.G. qualora il servizio sanitario intramurario non possa far fronte a determinate cure o accertamenti diagnostici. Anche in tal caso sono le Aziende Sanitarie territorialmente competenti a sostenere i costi delle prestazioni erogate.

Inoltre per gli internati sottoposti a misure di sicurezza detentiva (art. 222 c.p.), oltre a quanto disposto dal 2 e 3 comma dell'art. 11 della L. 354/75, vanno considerate le condizioni poste dalle misure alternative alla detenzione: infatti nei sei mesi che precedono la scadenza del riesame della pericolosità, può essere concessa una licenza, definita di solito licenza finale di esperimento, con l'obiettivo di valutare le capacità dell'internato di potersi reinserire nel contesto socio-familiare di appartenenza ovvero di sottoporsi ad un percorso riabilitativo presso una struttura psichiatrica ospedaliera (comunità, casa di cura convenzionata, casa famiglia, casa alloggio ecc.). L'art. 53 della L. 354/75 disciplina anche le licenze concesse per gravi esigenze personali (non superiore a quindici giorni), per il reinserimento sociale (non superiore a trenta giorni, una volta l'anno), nonché quelle premiali se sottoposto al regime della semilibertà: durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata e, per quanto riguarda gli oneri da sostenere nel corso della licenza, questi non sono comunque a carico dell'amministrazione penitenziaria.

Infine, e maggior ragione, tali oneri non competono a questa amministrazione alla luce del D. Lgs 230/99. Nonostante che la sperimentazione che ne vincolava la graduale applicazione non abbia dato esiti concreti, rimane chiaro lo spirito che ne anima i contenuti: i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate (art. 1, comma 1), conservano l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) per tutte le forme di assistenza (art. 1, comma 4), sono iscritti al S.S.N. gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari (art. 1, comma 5) e sono esclusi da sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal S.S.n. (art. 1, comma 6)".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Elisabetta RISPOLI



<sup>4</sup> Il comma 2 del citato articolo recita che "la disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari viene eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di Giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro"